



Comunicato Ufficiale
N. 185

Del
6 marzo 2024

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

"" N. 77

SERIE A TIM

Gara Soc. TORINO – Soc. FIORENTINA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (che a causa di un disguido tecnico sulla PEC di questa Segreteria non è stata visualizzata correttamente ma che risulta, come da ricevuta di consegna, pervenuta alle ore 11.11 del 4 marzo 2024) in merito alla condotta del calciatore **Pietro Terracciano** (Soc. **Fiorentina**) consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 12° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all'uso di un'espressione blasfema da parte del calciatore Terracciano;

P.Q.M.

delibera di non sanzionare il calciatore **Pietro Terracciano** (Soc. **Fiorentina**) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 MARZO 2024

185/589

IL PRESIDENTE
Lorenzo Casini

